

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione è denominata "Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bassano del Grappa".

L'ente costituito è una associazione non riconosciuta di categoria professionale, non lucrativa, apartitica e apolitica che persegue fini culturali e di tutela della categoria.

La sede dell'Associazione viene fissata in Bassano del Grappa, Largo Parolini n. 131 Scala B.

Potranno essere istituite sedi secondarie e uffici periferici anche limitatamente a singole attività, in tutto il territorio nazionale.

La variazione della sede non comporterà la modifica del presente Statuto.

Art. 2 – OGGETTO

L'associazione, senza fini di lucro, svolge le sua attività in prevalenza a favore dei propri associati.

Tra le attività che l'ente potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

a) l'organizzazione, la gestione, la partecipazione, la pratica e lo sviluppo delle attività formative, scientifiche, culturali, editoriali, ricreative, sportive, e in generale qualsiasi attività, in aderenza al Regolamento per la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

b) l'aggiornamento professionale e la divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni, anche a mezzo di media;

l'assunzione, la promozione, la valorizzazione e la realizzazione di tutte quelle iniziative nel campo legislativo, tecnico, culturale ed amministrativo che interessino gli associati, nonché sostenere i rapporti professionali e sociali tra gli stessi;

c) la promozione di ogni iniziativa che contribuisca allo sviluppo positivo, in termini di collaborazione, dei rapporti con gli uffici finanziari, del contenzioso, giudiziari ed amministrativi nonché con gli enti locali;

d) la promozione di iniziative che contribuiscano a consolidare lo spirito di gruppo tra gli associati;

Nonché qualsiasi altra attività compatibile con il perseguimento degli scopi sociali e nel rispetto della legge.

Art. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di associati tutti coloro che tra gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, loro collaboratori, praticanti, dipendenti, nonché agli iscritti al Registro dei Revisori Legali presentino regolare richiesta di iscrizione nonché paghino la quota associativa annua.

La qualità di associato, legittimamente assunta all'atto di presentazione della richiesta di cui sopra, potrà essere respinta, entro 60 giorni dalla sua presentazione, con diniego motivato del Consiglio Direttivo.

Contro tale decisione sarà ammesso ricorso in assemblea degli associati.

Si esclude espressamente la temporaneità della qualità di associato, salvo la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte dello stesso.

A tutti gli associati maggiorenni, in regola col pagamento delle quote sociali, viene riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 – ORGANI

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 6 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo ordinariamente una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione va effettuata almeno otto giorni prima con avvisi affissi nella sede sociale o nella sede delle riunioni; è valida la convocazione effettuata con l'utilizzo della posta elettronica o tecnologie equivalenti; gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta il massimo organo sovrano dell'ente: essa si compone di tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa.

L'assemblea approva annualmente, ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo con riferimento all'esercizio precedente.

L'Assemblea è chiamata a pronunciarsi sulle modificazioni dello Statuto, nomina e variazione del Consiglio Direttivo, sullo scioglimento del sodalizio e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. Delibera inoltre su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea delibera, anche in seconda convocazione, con voti favorevoli corrispondenti alla maggioranza semplice dei presenti.

Art. 8 – NOMINA CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a sette membri, nominati dall'assemblea degli associati.

L'intero organo amministrativo deve essere composto da associati.

In caso di cessazione, per un qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, per cooptazione, chiedendone la ratifica alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese vive, sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

La durata del Consiglio Direttivo dell'Associazione viene stabilita in quattro esercizi. Il Consiglio Direttivo resta in carica fino alla nomina del nuovo. Il Consiglio Direttivo:

- a) stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi dell'Associazione e riferisce all'assemblea;
- b) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali;
- c) stabilisce le quote associative;
- d) stabilisce le modalità e l'eventuale regolamento di partecipazione alle attività;
- e) predispone il rendiconto consuntivo e lo presenta in assemblea per l'approvazione;

Ciascun Consigliere decade automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei componenti.

Esso si costituisce validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vicepresidente.

Art. 11 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni, predispone con il tesoriere il progetto di bilancio consuntivo.

Firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione.

Ha la firma sociale ed il potere di operare sui conti correnti dell'ente.

Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora lo stesso sia impossibilitato a svolgere le sue mansioni. E' richiesta l'esibizione della delega scritta, conferita dalla maggioranza dei consiglieri in carica, pena l'invalidità dei suoi atti.

Art. 12 – TESORIERE E SEGRETARIO

Il Tesoriere redige il rendiconto consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, ha firma disgiunta con il Presidente in relazione alla propria competenza, provvede alla tenuta dei libri contabili.

Il segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile della regolare tenuta dei libri sociali.

Art. 13 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti;
- b) dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari.

E' fatto esplicito divieto della distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo diversa disposizione di legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 14 - ENTRATE

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative,-contributi volontari, corrispettivi specifici;

- b) da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati;
- c) da contributi delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati;
- d) da altri redditi;
- e) da sponsorizzazioni e pubblicità;
- f) da qualsiasi altra entrata compatibile con le attività dell'ente.

Art. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale e contabile decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 – SCIoglimento

Lo scioglimento è deliberato dall' assemblea degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La stessa assemblea dovrà provvedere a definire le modalità di svolgimento della procedura di liquidazione nonché la destinazione dell'eventuale residuo attivo, nel rispetto delle maggioranze di cui all'art. 8.

La destinazione dell'eventuale avanzo dovrà essere indirizzata ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/96, e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per le controversie tra gli associati deciderà il Collegio dei Probiviri, composta da tre membri nominati dalla Assemblea degli associati qualora se ne ravvisi la necessità..

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.